

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1308/88 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 maggio 1988**  
**relativo al rilascio di titoli d'importazione per le mele da tavola originarie dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio<sup>(3)</sup> definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 346/88 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1155/88<sup>(5)</sup>, prevede misure specifiche di sorveglianza per l'importazione di mele da tavola dai paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1040/88 della Commissione<sup>(6)</sup> ha fissato, in particolare, i quantitativi per l'importazione di mele da tavola originarie dei paesi terzi, il cui superamento comporta un grave rischio di perturbazione del mercato dei prodotti di cui trattasi;

considerando che attualmente i quantitativi oggetto di domande di titolo d'importazione di mele da tavola originarie dell'Argentina superano i quantitativi stabiliti dal

regolamento (CEE) n. 1040/88, anche tenendo conto dei quantitativi resi disponibili dalla mancata utilizzazione, totale o parziale, dei titoli; che è pertanto opportuno sospendere il rilascio dei titoli fino al 31 agosto 1988;

considerando che il periodo di validità dei titoli d'importazione è stato stabilito in modo da coprire ampiamente il periodo di inoltro delle mele da tavola verso la Comunità e da permettere agli operatori di ottenere i titoli d'importazione prima dell'imbarco dei prodotti; che non è necessario esentare dal presente provvedimento di sospensione le merci in viaggio verso la Comunità diverse da quelle per le quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per quanto riguarda le importazioni di mele da tavola di cui ai codici NC 0808 10 91, 0808 10 93 e 0808 10 99, originarie dell'Argentina, il rilascio dei titoli d'importazione chiesti dopo il 6 maggio 1988 è sospeso fino al 31 agosto 1988.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 21.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 75.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 23.